





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Criteri e modalità del riparto del fondo regionale destinato ai Comuni per gli interventi di sostegno alla famiglia di cui alla legge regionale 10 agosto 1998 n. 30".

**LA GIUNTA REGIONALE**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Politiche Sociali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Sociali che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

**DELIBERA**

- di adottare i criteri e le modalità contenuti nell'allegato "A" della presente deliberazione per la concessione dei contributi ai Comuni per gli interventi di cui alla L.R. n.30/98;
- che l'onere complessivo, per l'anno 2010, di € 1.700.000,00 fa carico ai seguenti capitoli :
  - 53007121 per € 1.497.710,00 del Bilancio 2010.
  - 53007103 per € 202.290,00 del Bilancio 2010

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Gian Marco Spacca)



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa di riferimento

Legge regionale 10 agosto 1998 n. 30: "Interventi a favore della famiglia"

### Motivazioni

La L.R. 30/98 prevede finanziamenti ai Comuni per la promozione di interventi di sostegno alla famiglia ed istituisce all'art. 2 un apposito fondo.

Con la deliberazione n. 827 del 23 luglio 2007 sono stati stabiliti i criteri per la ripartizione delle risorse regionali ai Comuni.

Tenuto conto sia del programma presentato dall'attuale Amministrazione regionale che delle nuove necessità e bisogni locali delle famiglie, si rende necessario apportare modifiche ai criteri e modalità sino ora adottate con la succitata delibera.

Con DGR n. 1582 del 08/11/2010 è stato richiesto il parere della V Commissione e del Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione in allegato alla stessa.

La V Commissione, nella seduta del 01/12/2010, ha espresso parere favorevole a condizione che vengano apportate al su indicato schema le seguenti modifiche:

a) Punto 1 (Finalità)

alla lettera b) sopprimere le seguenti parole "e progetti rivolti a divulgare modalità di prevenzione degli infortuni domestici";

b) Punto 3 (Destinatari dei contributi economici)

sostituire le parole "reddito ISEE di € 17.000" con le seguenti: "reddito ISEE di € 13.000";

c) si introduca una previsione volta ad assicurare un contributo minimo ai beneficiari indicati alla lettera a) del punto 1 (Finalità) pari almeno ad € 500;

d) sia previsto che la gestione delle risorse sia preferibilmente effettuata dai Comuni associati negli Ambiti Territoriali Sociali.

Tenuto conto che la competente Commissione Consigliare ha recepito parzialmente le richieste di modifica dello schema di delibera presentate dai Comuni di Pesaro e Fano e trasmesse al CAL per la seduta del 13/12/2010. Si ritiene, essendo trascorsi i 15 giorni previsti per il rilascio del parere ai sensi della L.R. 4/07, di procedere all'adozione del presente atto.

Si propone quindi:

Y

S



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

### 1. Finalità

Il fondo per il sostegno alla famiglia di cui all'art.2 della legge regionale 10 agosto 1998 n. 30, che ammonta ad € 1.700.000,00 è assegnato per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) il 90% del fondo, pari a 1.530.000,00 è destinato, secondo le finalità dell'art. 2, comma 1, lettere a) e d) e e) , almeno al 30% a favorire ed incrementare la natalità e l'adozione, ed il resto per il superamento di situazioni di disagio sociale ed economico. Il contributo ai beneficiari non può essere inferiore ad € 500.
- b) il restante 10%, pari a 170.000,00, è destinato, secondo le finalità dell'art. 2, comma 2, lettera a) e b), al pagamento di polizze assicurative per la copertura dei rischi infortunistici domestici del componente della famiglia che svolge il lavoro domestico in modo esclusivo.

### 2. Ripartizione del fondo

Il fondo complessivo di € 1.700.000,00 è ripartito fra i Comuni secondo i seguenti criteri:

- l'8% del fondo è destinato ai Comuni che compongono le Comunità Montane in proporzione alla popolazione residente nei singoli Comuni, secondo la più recente fonte dati ISTAT disponibile;
- il 5% del fondo è destinato ai Comuni aventi popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti, in proporzione alla popolazione residente nei singoli Comuni, secondo la più recente fonte dati ISTAT disponibile;
- la quota restante, dell'87%, è ripartita tra tutti i Comuni della Regione.

Il Fondo complessivo, come sopra costituito, viene suddiviso secondo i seguenti criteri:

- per il 75% in proporzione alla popolazione residente ai singoli Comuni secondo la più recente fonte dati ISTAT disponibile;
- il 25% in proporzione alla superficie territoriale comunale

I Comuni, relativamente al fondo 2011, sono tenuti alla compartecipazione al finanziamento regionale degli interventi di sostegno con una quota pari al 20% del contributo regionale loro assegnato.

La struttura regionale competente in materia di famiglia procede al riparto del fondo e comunica ai Comuni la quota spettante e la quota di compartecipazione richiesta.

I Comuni trasmettono alla struttura regionale competente in materia di famiglia il proprio assenso alla compartecipazione al finanziamento degli interventi, indicando la somma complessivamente impegnata.

Qualora uno o più Comuni recedano successivamente dall'impegno, debbono restituire alla Regione la somma ricevuta, che verrà ripartita fra gli altri Comuni, ferma comunque restando la quota originaria di compartecipazione richiesta.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

### 3. Destinatari dei contributi economici

Le risorse regionali, assegnate ai Comuni per le finalità di cui al punto 1, lettere a) e b), devono essere concesse con priorità:

- alle famiglie con numero di figli pari o superiori a 3, che non superano il tetto di reddito ISEE di € 13.000,00
- donne non coniugate in stato di gravidanza e ragazze madri in presenza di situazioni di disagio economico e sociale che comunque non superino il tetto di reddito ISEE di € 10.000,00

### 4. Modalità operative

La Regione impegnerà ed assegnerà con atto del Dirigente della PF competente il fondo con i criteri indicati al punto 2.

I Comuni devono comunicare alla struttura regionale competente in materia di famiglia il proprio assenso alla compartecipazione, a partire dal 2011, al finanziamento degli interventi, indicando la somma complessivamente impegnata.

L'erogazione dei contributi economici viene preferibilmente effettuata dai Comuni associati degli Ambiti Territoriali Sociali e, in via subordinata, dalle associazioni dei Comuni e dai Comuni singoli

La struttura regionale competente, con proprio atto, provvede al riparto dei fondi e determina le modalità e la tempistica per la certificazione delle spese.

*Il Responsabile del procedimento*

*(Elena Pellegrini)*

*Elena Pellegrini*

POSIZIONE DI FUNZIONE IPAB INFANZIA FAMIGLIA GESTIONE ALBI E REGISTRI SOCIALI

VISTO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(RENATO SCUTERINI)

*R. Scuterini*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

- Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità di € 1.700.000,00, sui capitoli :
  - 53007121 per € 1.497.710,00 del Bilancio 2010.
  - 53007103 per € 202.290,00 del Bilancio 2010

*3.12.10*

*Il Responsabile*  
*(Anna Elisa Tonucci)*

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Paolo Mannucci)

La presente deliberazione si compone di n. 8 pagine, di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

*(Elisa Moroni)*

*EP*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

**CRITERI E MODALITA' DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE AI COMUNI PER GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE**

**1. Finalità**

Il fondo per il sostegno alla famiglia di cui all'art.2 della legge regionale 10 agosto 1998 n. 30, che ammonta ad € 1.700.000,00, è assegnato per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) il 90% del fondo, pari a 1.530.000,00 è destinato, secondo le finalità dell'art. 2, comma 1, lettere a) e d) e e) almeno al 30% a favorire ed incrementare la natalità e l'adozione ed il resto per il superamento di situazioni di disagio sociale ed economico. Il contributo ai beneficiari non può essere inferiore ad € 500.
- b) il restante 10%, pari a 170.000,00 è destinato, secondo le finalità dell'art. 2, comma 2, lettera a) e b) , al pagamento di polizze assicurative per la copertura dei rischi infortunistici domestici del componente della famiglia che svolge il lavoro domestico in modo esclusivo.

**2. Ripartizione del fondo**

Il fondo complessivo di € 1.700.000,00 è ripartito fra i Comuni secondo i seguenti criteri:

- l'8% del fondo è destinato ai i Comuni che compongono le Comunità Montane in proporzione alla popolazione residente nei singoli Comuni, secondo la più recente fonte dati ISTAT disponibile;
- il 5% del fondo è destinato ai Comuni aventi popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti, in proporzione alla popolazione residente nei singoli Comuni, secondo la più recente fonte dati ISTAT disponibile;
- la quota restante, dell'87%, è ripartita tra tutti i Comuni della Regione.

Il Fondo complessivo, come sopra costituito, viene suddiviso secondo i seguenti criteri:

- per il 75% in proporzione alla popolazione residente ai singoli Comuni secondo la più recente fonte dati ISTAT disponibile;
- il 25% in proporzione alla superficie territoriale comunale

I Comuni, relativamente al fondo 2011, sono tenuti alla compartecipazione al finanziamento regionale degli interventi di sostegno con una quota pari al 20% del contributo regionale loro assegnato.



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

La struttura regionale competente in materia di famiglia procede al riparto del fondo e comunica ai Comuni la quota spettante e la quota di compartecipazione richiesta.

I Comuni trasmettono alla struttura regionale competente in materia di famiglia il proprio assenso alla compartecipazione al finanziamento degli interventi, indicando la somma complessivamente impegnata.

Qualora uno o più Comuni recedano successivamente dall'impegno, debbono restituire alla Regione la somma ricevuta che verrà ripartita fra gli altri Comuni, ferma comunque restando la quota originaria di compartecipazione richiesta.

### **3. Destinatari dei contributi economici**

Le risorse regionali assegnate ai Comuni per le finalità di cui al punto 1, lettere a), e b), devono essere concesse con priorità a:

- alle famiglie con numero di figli pari o superiori a 3 che non superano il tetto di reddito ISEE di € 13.000,00
- donne non coniugate in stato di gravidanza e ragazze madri in presenza di situazioni di disagio economico e sociale che comunque non superino il tetto di reddito ISEE di € 10.000,00

### **4. Modalità operative**

La Regione impegnerà ed assegnerà con atto del Dirigente della PF competente il fondo con i criteri indicati al punto 2.

I Comuni devono comunicare alla struttura regionale competente in materia di famiglia il proprio assenso alla compartecipazione, a partire dal 2011, al finanziamento degli interventi, indicando la somma complessivamente impegnata.

L'erogazione dei contributi economici viene preferibilmente effettuata dai Comuni associati degli Ambiti Territoriali Sociali e, in via subordinata, dalle associazioni dei Comuni e dai Comuni singoli.

La struttura regionale competente, con proprio atto, provvede al riparto dei fondi e determina le modalità e la tempistica per la certificazione delle spese.

*[Handwritten signature]*